Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 16 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CLIV seduta pubblica per martedì 22 luglio alle ore 10 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Discussione della proposta di legge:*

ALESSI: « Proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (1690);

2. *Discussione dei disegni di legge:*

« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente norme transitorie per il funzionamento di determinate corti di assise e corti di assise di appello » (1562);

« Conversione in legge, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea » (1563);

« Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697 » (1658);

« Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili » (1659);

(6747)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. **1617**.

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Gran Bretagna, concluso a Sorrento il 30 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Gran Bretagna, concluso a Sorrento il 30 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo art. 7 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — NENNI — V. COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 129. — CARUSO

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (Sorrento, 30 settembre 1967).

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD,

considerato che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno vantaggio da una più stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film,
considerato che i film di elevata qualità, tali da innalzare il prestigio delle industrie cinematografiche dei due Paesi, dovrebbero avvantaggiarsi delle disposizioni del presente accordo,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo:

(I) si intende per « film di coproduzione » un film realizzato da uno o più produttori italiani (in appresso denominati « il coproduttore italiano ») unitamente a uno o più produttori britannici (in appresso denominati « il coproduttore britannico »), in conformità alle condizioni dell'approvazione data congiuntamente dalle competenti autorità dei due Paesi;

(II) si intendono « cittadini »:
a) per l'Italia, i cittadini italiani;
b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i sudditi britannici;

(III) si intendono « residenti »:
a) per l'Italia, attori e attrici, in aggiunta ai cittadini italiani, che risultano residenti in Italia da oltre tre anni;
b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le persone normalmente residenti nel Regno Unito.

(IV) per « Gran Bretagna » si intende: Inghilterra, Galles e Scozia;

(V) per « competenti Autorità » si intendono:
a) per l'Italia, il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo;
b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Board of Trade.

Articolo 2

Il film di coproduzione è ammesso a godere pienamente di tutti i benefici che sono o che potranno essere concessi rispettivamente in Italia e in Gran Bretagna ai film nazionali.

Articolo 3

Nell'approvare i progetti dei film di coproduzione ai fini del presente accordo, le competenti autorità di ciascun Paese agendo congiuntamente esplicano le disposizioni stabilite nel regolamento che forma parte integrante di questo accordo.

Articolo 4

Ciascuna Parte contraente si impegna ad accordare ogni facilitazione, in Italia e nel Regno Unito, a seconda dei casi, in conformità delle norme degli articoli da 1 a 22 incluso e dell'allegato *B* della Convenzione doganale sull'importazione temporanea di materiale professionale, fatta a Bruxelles l'8 giugno 1961, per l'importazione temporanea e la riesportazione di tutte le attrezzature cinematografiche (nella accezione usata in detta Convenzione) necessarie per la realizzazione dei film di coproduzione.

Articolo 5

Ciascuna Parte contraente si impegna a consentire il libero ingresso e il libero soggiorno in Italia o in Gran Bretagna, a seconda dei casi, dei cittadini o dei residenti dell'altra Parte, al fine della realizzazione e dello sfruttamento di film di coproduzione, nel rispetto unicamente delle esigenze previste dalle leggi e dai regolamenti riguardanti tale ingresso e soggiorno.

Articolo 6

Una commissione mista, composta da rappresentanti di ciascun Governo, sovraintenderà al funzionamento dell'accordo, come pure potrà proporre modifiche, se necessario, alle Parti contraenti. La commissione mista si riunirà entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti e in ogni caso non meno di una volta all'anno. Le sue riunioni avranno luogo alternativamente in Italia e in Gran Bretagna.

Articolo 7

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra il completamento della procedura richiesta dalle sue norme costituzionali per dare effetto al presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della ultima di queste notifiche.

Articolo 8

Il presente accordo sarà valido per un periodo di due anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore. In seguito, rimarrà in vigore per periodi successivi di due anni. Una notifica di denuncia può essere data non più tardi di tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di due anni e l'accordo, in tale eventualità, scadrà al termine di tale periodo.

Articolo 9

Su richiesta di una delle due Parti contraenti il presente accordo potrà essere riveduto di comune accordo in qualsiasi momento, dopo la scadenza di due anni dalla data della sua entrata in vigore. L'accordo potrà essere riveduto di comune accordo in data più vicina nel caso in cui, secondo una delle due Parti contraenti, ciò sia reso necessario da modifiche nella legislazione o nella regolamentazione cinematografica in uno dei due Paesi.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a Sorrento il 30 settembre 1967 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
EVELYN SHUCKBURGH

Per il Governo della Repubblica Italiana
ACHILLE CORONA

REGOLAMENTO (ANNEX)

I) Le autorità competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, esamineranno ogni progetto di film di coproduzione che sia loro sottoposto e, dopo aver accertato che tale progetto è conforme alle norme del presente accordo, decideranno se un film realizzato secondo il progetto stesso — subordinatamente a quelle condizioni che le autorità possano stabilire in quel momento allo scopo di adempiere alle finalità generali e alle norme del presente accordo — possa essere approvato come film di coproduzione.

Qualora il film realizzato risulti conforme alle condizioni poste per l'approvazione dalle competenti autorità di ciascun Paese, che hanno agito congiuntamente, i Governi contraenti faranno i passi necessari affinchè il film possa godere nei loro rispettivi territori dei benefici previsti dall'articolo 2 del presente accordo.

II) Per ciascun film di coproduzione:

a) il coproduttore italiano deve avere tutti i requisiti previsti dalla propria legge nazionale per aver diritto a beneficiare di tutte le forme di aiuto previste dalla legislazione italiana in favore della produzione cinematografica; e

b) il coproduttore britannico deve avere tutti i requisiti giuridici che dovrebbe avere, qualora fosse lo unico produttore, per aver diritto ai contributi della British Film Fund Agency.

III) I benefici di cui si fa riferimento al precedente paragrafo II) sono di esclusiva spettanza, rispettivamente, del coproduttore italiano e del coproduttore britannico e il contratto o i contratti relativi alla realizzazione del film di coproduzione non possono prevedere che tali benefici siano assegnati, totalmente o in parte, dal coproduttore di un Paese al coproduttore dell'altro Paese.

IV) Le riprese, le lavorazioni di laboratorio, il doppiaggio e la registrazione del suono dei film di coproduzione devono essere effettuate in Italia o nel Regno Unito eccetto quando le competenti autorità di ciascun Paese, agendo congiuntamente, approvino le riprese di esterni in un terzo Paese. Il doppiaggio in ogni lingua diversa dall'italiano e dall'inglese può essere effettuato nei Paesi terzi ove tale lingua è parlata. La maggior parte delle riprese (teatri di posa ed esterni), delle lavorazioni di laboratorio, di doppiaggio e di registrazione del suono sarà normalmente eseguita nel Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.

V) Le persone fisiche che partecipano alla realizzazione di un film di coproduzione debbono essere cittadini o residenti d'Italia o del Regno Unito. In via eccezionale e previa approvazione delle competenti autorità di ciascun Paese, agenti congiuntamente, cittadini o residenti di terzi Paesi possono essere impiegati come interpreti principali.

Quando, come previsto al paragrafo IV), è stata autorizzata la ripresa in esterni di un film in un terzo Paese, i cittadini o i residenti di quel Paese possono essere impiegati come figurazioni o come elementi in eccedenza alle normali categorie di impiego a condizione che ciò sia consentito dalle competenti autorità dei due Paesi, agenti congiuntamente.

VI) Il costo totale di produzione di un film di coproduzione non può essere inferiore a lire sterline 100.000 o a lire italiane 174.000.000, tenendo conto del corso di cambio più elevato in vigore, e la partecipazione del coproduttore di un Paese non può essere inferiore al 30 % del costo totale del film, salva la possibilità riservata alle autorità competenti di ciascun Paese, agenti congiuntamente, di approvare in casi eccezionali una quota di partecipazione non inferiore al 20 %.

VII) Quando il coproduttore di un Paese contribuisce con meno della metà del costo totale di produzione, dovranno essere impiegati nella realizzazione del film non meno di un autore, un interprete principale, un interprete secondario e sei tecnici e impiegati nella produzione, cittadini o residenti di quel Paese.

VIII) *a*) Durante ciascun periodo di due anni, le partecipazioni dei coproduttori di ciascun Paese ai costi di produzione di tutti i film realizzati nel quadro del presente accordo, deve equilibrare per quanto possibile le partecipazioni dei coproduttori dell'altro Paese.

b) durante ciascun periodo di due anni si deve mantenere per quanto possibile un equilibrio nell'utilizzazione degli impianti degli stabilimenti e dei laboratori, situati rispettivamente in Italia e nel Regno Unito, per tutti i film prodotti nel quadro del presente accordo.

c) durante ciascun periodo di due anni, l'equilibrio deve essere mantenuto per quanto possibile per tutti i film prodotti nel quadro del presente accordo:

1) nella durata di utilizzazione degli interpreti principali, cittadini o residenti d'Italia da una parte e del Regno Unito dall'altra; e

2) nel numero degli interpreti utilizzati, diversi dagli interpreti principali e dalle figurazioni, che siano cittadini o residenti d'Italia da una parte e del Regno Unito dall'altra; e

3) nel numero degli altri elementi utilizzati, compresi tra questi i tecnici, ma con l'esclusione delle figurazioni, che siano cittadini italiani da una parte e cittadini o residenti del Regno Unito dall'altra.

d) La musica dei film realizzati nel quadro del presente accordo deve essere composta ed eseguita da cittadini o residenti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. Qualsiasi deroga a tale principio deve essere approvata dalle autorità competenti di ciascuno dei due Paesi, agenti congiuntamente.

IX) Le clausole del contratto di coproduzione che stabiliscono la suddivisione tra i coproduttori dei proventi dello sfruttamento del film, ivi compresi quelli dei mercati di esportazione, debbono essere approvate dalle autorità competenti di ciascun Paese, agenti congiuntamente.

X) Un progetto di coproduzione non può essere approvato se i coproduttori sono legati o controllati da una comune amministrazione, salvo per quanto si renda necessario per la realizzazione di quello stesso film di coproduzione.

XI) Le autorità competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, prima di accordare la loro approvazione ad un progetto di coproduzione, debbono assicurarsi che questo possa essere effettivamente realizzato alle condizioni poste dalla loro approvazione.

A tal fine, esse possono prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi della disponibilità dei mezzi di finanziamento, del personale indispensabile e dei mezzi tecnici necessari, nei termini voluti. I contratti tra i coproduttori di un film di coproduzione debbono prevedere le date alle quali debbono essere completati i rispettivi apporti alla produzione del film.

XII) Le autorità competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, debbono accertare che le condizioni di impiego per la realizzazione dei film di coproduzione, nel quadro del presente accordo, siano in ampi termini comparabili in ciascuno dei due Paesi.

Le condizioni di lavoro nella realizzazione dei film di coproduzione sono quelle in uso in Italia o nel Regno Unito. Nel caso di riprese in esterni nel Paese a partecipazione minoritaria, possono essere osservate le condizioni di lavoro del Paese maggioritario purchè non in contrasto con quelle del Paese minoritario. Nel caso di riprese in esterni in un terzo Paese sono osservate le condizioni di lavoro in uso nel Paese a partecipazione maggioritaria.

XIII) Le Autorità competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, possono decidere, su richiesta di un terzo Paese, se un film realizzato nel quadro del presente accordo, debba essere considerato italiano o britannico ai fini del controllo dell'importazione in quel Paese.

XIV) Almeno il 90 % dei fotogrammi di ciascun film di coproduzione deve essere ripreso appositamente per quel film. Le competenti autorità di ciascun Paese, agendo congiuntamente, hanno facoltà di approvare variazioni alla predetta percentuale minima.

XV) L'approvazione di un progetto di film di coproduzione da parte delle autorità competenti di ciascun Paese che abbiano agito congiuntamente in ottemperanza al disposto del paragrafo I) del presente regolamento, non impegna in alcun modo le autorità dei due Paesi ad autorizzare la proiezione in pubblico del film successivamente realizzato.

XVI) I contratti stipulati tra i coproduttori debbono specificare dettagliatamente gli impegni finanziari di ciascun coproduttore in relazione alle spese da sostenere:

a) per la preparazione di un progetto cui venga rifiutata l'approvazione come film di coproduzione condizionata dalle competenti autorità di ciascun Paese, agenti congiuntamente;

b) per la produzione di un film che abbia ottenuto la approvazione condizionata, ma la cui realizzazione non corrisponda alle condizioni di tale approvazione; oppure

c) per la realizzazione di un film di coproduzione che sia stato approvato, ma al quale non sia stata concessa l'autorizzazione alla proiezione in pubblico in uno dei due Paesi.

XVII) I contratti tra i coproduttori debbono prevedere che ciascun film di coproduzione abbia due negativi, o almeno un negativo e un controtipo negativo, e ciascun coproduttore sarà il proprietario di un negativo o di un controtipo negativo e avrà diritto di usarlo per ottenere un controtipo negativo o delle copie secondo le condizioni stabilite nel contratto.

XVIII) *I titoli di testa di ciascun film di coproduzione* debbono comprendere un fotogramma separato indicante che il film è una coproduzione « italo-britannica », oppure una coproduzione « britannico-italiana ».

XIX) I pagamenti ed i trasferimenti valutari relativi ai film realizzati nel quadro del presente accordo debbono effettuarsi in base agli accordi ed alle regolamentazioni vigenti.

XX) Le autorità competenti di ciascuno dei due Paesi, agendo congiuntamente, dopo aver sentito il parere della commissione mista, possono in qualsiasi momento modificare le disposizioni dei paragrafi IV), V), VI), VII), VIII) e X) del presente regolamento. Le disposizioni così modificate entreranno in vigore a seguito della loro pubblicazione sia in Italia nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia nel Regno Unito nel « Board of Trade Journal ».

XXI) I film realizzati secondo un progetto di coproduzione approvato, ma che siano stati completati dopo la scadenza del presente accordo, hanno diritto a godere di tutti i benefici previsti dall'articolo 2 dello stesso accordo.

XXII) Le autorità competenti di ciascun Paese si consulteranno sulle regole di procedura.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. **366**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente: « *Archeologia e topografia medioevale* ».

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente: « Educazione degli adulti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **367**.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1962, n. 1601, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Visto il proprio decreto del 14 giugno 1968, n. 897, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Vista la deliberazione n. 3 del 6 novembre 1968 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax:

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 107693/74 del 2 gennaio 1969 e n. 100142 del 14 gennaio 1969, concernenti l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della commissione per la vigilanza e la tutela dei consorzi di sviluppo industriale;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1522;

Vista la deliberazione del 18 febbraio 1969 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 1 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione

di Tortolì-Arbatax nei termini indicati dalla deliberazione n. 3 del 6 novembre 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 368.

Mutamento della denominazione della frazione Fagarè del comune di San Biagio di Callalta in quella di « Fagarè della Battaglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di San Biagio di Callalta (Treviso) in data 30 giugno 1965, n. 26, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Fagarè del comune stesso sia mutata in quella di « Fagarè della Battaglia »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Treviso in data 20 aprile 1966, n. 30/1798, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Fagarè del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, è mutata in quella di « Fagarè della Battaglia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 150. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. 369.

Autorizzazione all'Automobile club di Savona ad acquistare un immobile.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Savona viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dal sig. Felice Dall'O', per il prezzo di L. 8.000.000, l'appezzamento di terreno, esteso mq. 1000 circa, sito nel comune di Cairo Montenotte, corso Marconi, nel catasto riportato al foglio n. 67, particella 169.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. 370.

Erezione in ente morale della casa di riposo « S. Orsola », con sede in Teglio.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « S. Orsola », con sede in Teglio (Sondrio), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. 371.

Mutamento del fine dell'« Ospitale e casa di ricovero », con sede in Spirano.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la mutazione del fine dell'« Ospitale e casa di ricovero » di Spirano (Bergamo), e la modifica della denominazione in « Casa di riposo ». Viene, inoltre, approvato lo statuto del suindicato ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. 372.

Erezione in ente morale della fondazione « Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi », con sede in Costa Volpino.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi », con sede nel comune di Costa Volpino (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 373.

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile club di Potenza ad acquistare un immobile.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile club di Potenza

vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo, dalla società « S.IM.PO - Società immobiliare potentina - soc. a r. l. », con sede in Potenza, e per il complessivo prezzo di L. 75.000.000, l'intero piano situato a quota strada facente parte del fabbricato di nuova costruzione sito in Potenza, località Castello, sulla via Montereale, della estensione complessiva di mq. 770 circa, ivi compreso il diritto proporzionale alle parti condominiali dell'edificio.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 374.

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dall'Amministrazione del patrimonio dello Stato, per il prezzo di L. 2.400.000, l'appezzamento di terreno demaniale, esteso per una superficie effettiva di mq. 177,40, sito nel comune di Cannobio, posto tra il piazzale annesso al valico di Piaggio Valmara ed il lago Maggiore, nel nuovo catasto edilizio urbano individuato al foglio 4, mappale 83/parte, alla partita 2209.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 148. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana.

Al Presidente della Repubblica

Il 30 gennaio 1969 il consiglio comunale di Francavilla Fontana prese atto delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli assessori, ad eccezione di un effettivo.

Tali dimissioni seguivano ad un periodo di contrasti maturati in seno all'esigua maggioranza che aveva retto il comune dalla rinnovazione del consiglio comunale, avvenuta il 22 novembre 1964, ed acuitisi dopo che il bilancio di previsione del 1968 era stato approvato, nel novembre di quell'anno, coi voti determinanti di tre consiglieri di opposizione.

Il 10 febbraio c.a. venne indetta una seduta di prima convocazione per l'elezione del nuovo sindaco e degli assessori, ma essa risultò deserta per mancanza del numero legale di presenti richiesto dall'art. 5, comma secondo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nella seduta di seconda convocazione del 17 febbraio successivo venne eletto il sindaco il quale, però, alcuni giorni dopo, sciolse negativamente la riserva formulata all'atto della proclamazione.

Il consiglio, quindi, prese atto di tale rinuncia nell'adunanza del 5 marzo sc. e procedette, nell'adunanza stessa, alle prescritte votazioni per l'elezione del sostituto, ma nessuno dei candidati ottenne la richiesta maggioranza dei voti.

Venne, pertanto, indetta, per il 12 di marzo, la seduta di seconda convocazione, risultata pur'essa infruttuosa essendo venuto meno al momento di procedere alla votazione di ballottaggio il numero legale di presenti.

Allo scopo allora di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto indisse d'ufficio due ulteriori convocazioni del consiglio per la elezione del sindaco e degli assessori.

Nel relativo decreto in data 14 marzo 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri, venne altresì rivolta a questi formale diffida a provvedere al riguardo a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo è risultato, però, fruttuoso, poichè in entrambe le sedute, fissate per il 22 e 24 marzo u.s., è venuto a mancare il prescritto « quorum » dei consiglieri.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Francavilla Fontana di provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari e al fine di ovviare ad una situazione di grave pregiudizio degli interesse del comune, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Attesa la manifesta inadempienza di quel consiglio comunale — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine all'obbligo primario della ricostituzione degli organi d'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Dante Paladino, funzionario di prefettura.

Roma, addì 28 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 maggio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dante Paladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6470)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Ricostituzione del comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la commissione anzidetta, nella riunione tenutasi il 31 luglio 1968, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un comitato per esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge sopraindicata;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, un comitato con la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo;

Tavernini dott. Ugo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo;

Puglisi dott.ssa Maria, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Iannetti dott. Bruno, membro effettivo;

Marra dott. Ernesto, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo;

Terrana dott. Carmelo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Baldini Giancarlo, membro effettivo e Zari Onelio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Cini Domenico, membro effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Rufino dott. Luciano, membro supplente, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

Misserville dott. Giuseppe, membro effettivo, e Cannamela dott. Silvestro, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Milano dott. Mario, membro effettivo e Biocca avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del comitato sono rispettivamente disimpegnate da Gorgoni dott. Francesco Livio e da De Notariis dott. Mario della direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del comitato cura la compilazione, la tenuta degli atti riguardanti i lavori del comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1969.

Disciplina igienica di alcuni tipi di pellicole di cellulosa rigenerata da impiegarsi per la fabbricazione di imballaggi destinati a venire in contatto diretto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni o tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1966, recante norme sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerata la necessità di provvedere alla disciplina di alcuni tipi di pellicole di cellulosa rigenerata da impiegarsi per la fabbricazione di imballaggi destinati a venire in contatto diretto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabilite le norme disciplinanti la materia in narrativa. Del decreto stesso fanno parte integrante gli allegati *A* e *B*, concernenti le sostanze impiegabili ai fini indicati e l'allegato *C* recante norme per il controllo delle pellicole di cellulosa rigenerata.

Art. 2.

Le pellicole di cellulosa rigenerata in appresso indicate possono, da sole o accoppiate tra di loro o con altri materiali, essere adoperate per la fabbricazione di imballaggi destinati a venire in contatto diretto con gli alimenti quando, fabbricate secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) pellicole di cellulosa rigenerata normale: quando siano costituite da almeno il 72 % di cellulosa, non più del 27,4 % di ammorbidenti e non più dello 0,6 % di additivi, a condizione che gli ammorbidenti e gli additivi usati siano quelli elencati nell'allegato *A* al presente decreto;

b) pellicole di cellulosa rigenerata mono e bilaccate: purchè la pellicola di cellulosa rigenerata di base risponda alle caratteristiche di cui al precedente punto *a*) e sul lato a contatto diretto con l'alimento non siano applicati più di 40 mg/dm2 di vernice, costituita dalle resine, plastificanti per resine, altri componenti e residui di solventi di cui all'allegato *A* al presente decreto;

c) pellicole di cellulosa rigenerata accoppiate con se stesse: a condizione che la pellicola di cellulosa rigenerata normale o mono o bilaccata a contatto diretto con l'alimento risponda alle condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) ed a condizione inoltre che, come adesivi di accoppiamento, siano usate esclusivamente le sostanze di cui all'allegato *B* al presente decreto;

d) pellicole di cellulosa rigenerata normali, mono o bilaccate accoppiate con altri materiali (alluminio, carta, materie plastiche e simili): a condizione che la pellicola di cellulosa rigenerata, se a contatto diretto con l'alimento, risponda alle condizioni previste in *a*) o in *b*) a seconda della sua natura; ed a condizione inoltre che, come adesivi per accoppiamento, siano usate esclusivamente le sostanze di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Le quantità di cellulosa, ammorbidenti ed additivi nonchè di vernici delle pellicole di cellulosa rigenerata di cui ai punti *a*) e *b*) del comma precedente, sono determinate sulla pellicola anidra con le modalità di cui all'allegato *C* al presente decreto.

Art. 3.

Le sostanze comprese negli allegati *A* e *B* possono adoperarsi per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata disciplinate dal presente decreto nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego precisate nei seguenti articoli o eventualmente indicate per le singole voci.

Art. 4.

Chi effettui l'accoppiamento di pellicole di cellulosa rigenerata di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2, per la preparazione di materiali per imballaggio di cui ai punti *c*) e *d*) dell'articolo stesso, è tenuto ad accertarsi che la pellicola di cellulosa rigenerata usata a diretto contatto con gli alimenti risponda alle condizioni e caratteristiche per essa previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi di cui all'allegato *B*.

Art. 5.

Al fine di assicurare l'adesione dei bordi delle pellicole di cellulosa rigenerata, in sede di preparazione di imballaggi finiti, è consentito l'impiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi della pellicola sul lato destinato a venire in contatto con alimenti.

Art. 6.

L'inclusione negli allegati *A* e *B* di sostanze diverse da quelle in essi riportate è subordinata ad accertamento della loro idoneità da parte del Ministero della sanità. Gli interessati dovranno presentare adeguata documentazione sulle proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche e fornire ogni altro elemento che possa comunque riuscire utile per accertare l'idoneità delle sostanze stesse.

La documentazione deve essere integrata con i risultati dell'analisi chimica qualitativa e quantitativa del composto di cui si chiede l'inclusione, effettuata nei liquidi di estrazione ottenuti nel corso delle prove previste nell'allegato *C*.

Art. 7.

Per la colorazione degli imballaggi fabbricati utilizzando le pellicole di cellulosa rigenerata disciplinate dal presente decreto, sono confermate le disposizioni recate dalla sezione *C* del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla « Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico ».

Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.

Art. 8.

Chi utilizza, in sede industriale o commerciale imballaggi disciplinati dal presente decreto, è tenuto ad assicurarsi della loro idoneità allo scopo cui sono destinati.

Per quanto riguarda le prove e gli accertamenti prescritti, l'utilizzatore può effettuare direttamente oppure richiedere apposita dichiarazione del fornitore, del quale deve essere in ogni caso in grado di consentire all'autorità sanitaria l'identificazione.

Gli imballaggi venduti al dettaglio, fabbricati utilizzando pellicole di cellulosa rigenerata, debbono essere contrassegnati, quando destinati a venire in contatto con alimenti, da un marchio di identificazione del produttore e portare la dicitura « per alimenti » in caratteri non inferiori a mm 4 di altezza.

Tale marchio e la dicitura possono essere riportati, in modo indelebile e chiaramente leggibile, su un talloncino saldamente legato all'imballaggio od alla loro confezione, quando gli imballaggi siano posti in vendita al dettaglio in confezioni chiuse all'origine in modo da non consentirne la manomissione.

Le pellicole di cui all'art. 2 del presente decreto devono riportare l'indicazione del lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale dicitura manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.

Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa.

Art. 9.

Le pellicole di cellulosa rigenerata comunque non rispondenti alle norme stabilite del presente decreto,

sono ammesse all'impiego in contatto con alimenti subordinatamente all'osservanza del decreto ministeriale 15 aprile 1966 e relativi allegati sulla « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale » e successive modifiche.

Art. 10.

E' abrogata la nota 2 alla Parte 1ª dell'allegato *A* del decreto ministeriale 15 aprile 1966.

Roma, addì 24 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

ALLEGATO *A*

Elenco delle sostanze ammesse nella preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate al contatto con alimenti.

1. *Pellicole di cellulosa rigenerata normale*

— Cellulosa rigenerata	Contenuto minimo: 72% sulla cellulosa rigenerata normale anidra.
— Ammorbidenti	Contenuto massimo complessivo: 27,4% sulla celulosa rigenerata normale anidra.
— Glicerina	
— Glicole propilenico	
— Glicole trietilenico	
— Glicoli polietilenici con peso molecolare da 200 a 4.000	
— Sorbitolo	
— Urea	
— Additivi	
— Acido acetico	quale regolatore di pH
— Acido citrico	
— Acido formico	quale regolatore di pH
— Acido lattico	quale regolatore di pH
— Sodio propionato	
— Acido silicico	
— Ammidi dell'acido beenico, erucico, linoleico, oleico, palmitico e stearico — Esteri di glicerina e/o sorbitolo con acido erucico, ftalico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico e stearico — Esteri di glicole di- e trietilenico con acido stearico — Polietilenammino-stearammide-etilsolfato — Polietileneimmina — Prodotti di condensazione di formaldeide e melammina — Silice — Talco	Contenuto massimo complessivo: 0,6% sulla cellulosa rigenerata normale anidra.

2. *Vernici per pellicole mono o bilaccate*	Complessivamente in quantità non superiore a 40 mg/dm² sul lato in contatto con l'alimento

— *Resine*:

— Colofonia e colofonia polimerizzata

— Polimeri e copolimeri di due o più dei seguenti composti:
— acetato di vinile
— acido acrilico, crotonico, ftalico, itaconico, metacrilico e loro esteri
— anidride maleica
— alfametilstirene, butadiene, divinilbenzene e stirene
— cloruri di vinile e vinilidene
— nitrile acrilico
— olefine

— Estere del glicole dietilenico col prodotto di addizione di betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica

— Etilcellulosa

— Nitrocellulosa

— Polibetapinene

— Poliuretani

— Prodotti di condensazione del tipo estere fra colofonia, acido maleico e citrico con polialcoli contenenti nella molecola da 3 a 6 atomi di C

— Prodotti di condensazione di formaldeide con urea

— Prodotti di condensazione di formaldeide e toluolsolfonammide

— Resina Damar

— Resine epossidiche

— Resine gliceroftaliche modificate con olio e stirene

— Resine maleiche modificate con colofonia e acido abietico

— Resine ureiche modificate con alcool butilico

— *Plastificanti per resine*:

— Acetiltributilcitrato

— Butilftalilbutilglicolato

— Dibutil e Diisobutilftalato

— Dicicloesilftalato

— 2-Etilesildifenilfosfato

— Dimetilcicloesilftalato

— Metilftaliletilglicolato

— Polietilene adipato

— Polipropilene adipato

— *Altri componenti ausiliari*	(oltre quelli indicati al al punto 1 sotto la voce « Additivi »)

— Acido ascorbico e suoi sali di calcio e di potassio

— Acido salicilico

— Acido sorbico e suoi sali di calcio e potassio

— Acido arachico, beenico, itaconico, lignocerico, maleico, oleico, palmitico, ricinoleico e stearico

— Amido

— Bis-stearoetilendiammina

— Butilidrossianisolo

— Butilidrossitoluolo

— Calcio cloruro

— Caseina

— Cera carnauba

— Cera montana

N.B. — La seconda colonna riporta le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.

— N,N'-dioleiletilendiammina
— Eptanoati e ottoati, palmitati, ricinoleati e stearati di alluminio, calcio, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio, zinco
— Estere di pentaeritrite con acido stearico
— Esteri dell'acido montanico con etandiolo e/o 1,3-butandiolo
— Gelatina commestibile
— Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, ftalico e sebacico
— Olii siliconici
— Ossidi, silicati e silicati idrati di alluminio, calcio e magnesio

— Paraffina	Corrispondente ai requisiti di purezza indicati dal D. M. 20 febbraio 1968

— Propilgallato
— Sodio laurilsolfato
— Stearilmonoetanolammina stearato
— Titanio biossido
— Vaniglina ed etilvaniglina

3. *Solventi*:

— Acetati di butile, etile, isobutile, isopropile, metile, propile — Acetone — Alcooli: butilico, etilico, 2-etil-esilico, isobutilico, isopropilico, metilico, propilico — Cicloesano — Cicloesanone — Diossano — Eptano — Esano — Metilene cloruro — Metiletilchetone — Metilisobutilchetone — 2-Nitropropano — Ottano — Tetracloroetilene — Tetraidrofurano — Toluolo — Tricloroetilene — Xilolo	secondo buona tecnica industriale
— Etilenglicol-monobutiletere, -monoetiletere, -monometiletere e loro acetati — Polipropilenglicol-monobutiletere	secondo buona tecnica industriale

ALLEGATO *B*

Elenco degli adesivi di accoppiamento per pellicole di cellulosa rigenerata tra di loro o con altri materiali
(oltre alle sostanze di cui all'allegato *A* del presente decreto)

— Acido abietinico, suoi esteri e sali di sodio e potassio
— Alcool abietinico e suoi esteri
— Alcool polivinilico
— Butil-caucciù
— Carbossimetilcellulosa
— Carbossimetilidrossietilcellulosa
— Cellulosa acetobutirrato ed acetato

— Cere microcristalline — Ceresina e ozocherite purificata	Corrispondenti ai requisiti di purezza indicati dal D. M. 20 febbraio 1968

— Diisottil- e diottil-ftalato
— Polimeri degli acrilati di etile, butile e metile
— Polimeri derivati dalla esterificazione di uno o più degli acidi organici mono- e poli-carbossilici sottoelencati con uno o più degli alcooli polivalenti pure sottoelencanti, reticolati con stirene e/o alfametilstirene e monomeri vinilici :
  — acidi: acrilico, adipico, caprilico, crotonico, ftalico e isomeri, fumarico, grassi di cocco, grassi di tallolio, itaconico, maleico, sebacico
  — alcooli: glicerina, glicoli mono- e dietilenico, trietilenico, mono e di-propilenico, neopentilglicol, pentaeritrite, sorbitolo, trimetilolpropano, bisfenolo
— Polimeri e copolimeri derivati dalla polimerizzazione di uno o più dei seguenti composti:
  — acido acrilico e suoi esteri
  — acido crotonico e suoi esteri
  — acido maleico e suoi esteri
  — etilene
  — vinilacetato
  — vinileteri
  — vinilpropionato
— Sodio benzoato
— Triacetina.

ALLEGATO C

Metodo per controllare la corrispondenza di pellicole di cellulosa rigenerata normale, monolaccata e bilaccata alle caratteristiche stabilite dal presente decreto (1).

Principio del metodo

Si procede anzitutto all'*identificazione del tipo di cellulosa rigenerata*: se ambedue i lati della pellicola dànno, con bleu di metilene, una colorazione bleu, si tratta di cellulosa rigenerata normale non laccata; se un lato non reagisce, la pellicola è monolaccata; se nessuno dei due lati reagisce, la pellicola è bilaccata. Inoltre, toccando le superfici laccate con una soluzione solforica di defenilammina, una colorazione gialla che vira al bleu indica che si tratta di lacca nitrocellulosica, mentre l'assenza della reazione indica una lacca di diversa natura.

Sulle pellicole si determina l'*umidità* con il reattivo di K. Fisher

Il controllo delle pellicole di cellulosa normale non laccata è basato sul seguente principio: si asportano, mediante ripetuti lavaggi con acqua, a caldo, le sostanze idrosolubili; quindi si estraggono gli *additivi* con miscela di cloroformio-alcool etilico e vengono determinati per pesata; viene determinata per pesata anche la *cellulosa rigenerata*, già privata delle sostanze solubili in acqua e di quelle solubili in solventi organici. Gli *ammorbidenti* vengono determinati per differenza tra 100 e la somma della cellulosa rigenerata e degli additivi. Tutte le percentuali trovate sono riferite alla cellulosa rigenerata anidra.

Il controllo delle pellicole di cellulosa rigenerata mono o bilaccate viene effettuato asportando anzitutto, mediante l'uso di una apposita cella, la *lacca* superficiale, che viene determinata per pesata. Successivamente la pellicola viene esaminata

(1) La rispondenza alle disposizioni vigenti dei materiali usati per l'accoppiamento (compresa la pellicola di cellulosa rigenerata), deve essere determinata prima dell'accoppiamento stesso.

secondo le modalità previste per la cellulosa rigenerata normale non laccata, per la determinazione degli additivi, della cellulosa rigenerata e degli ammorbidenti.

1. *IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CELLULOSA RIGENERATA IN ESAME*

1.1 *Identificazione della cellulosa rigenerata normale, monolaccata, bilaccata.*

Porre alcune gocce di una soluzione acquosa al 4% di bleu di metilene su un campione della pellicola in esame non stampata e non accoppiata. Lasciare a contatto il reattivo per un minuto, quindi lavare con acqua di fonte e asciugare con carta da filtro.

Se nei punti di contatto del reattivo permane una netta colorazione bleu, la superficie esaminata non è laccata.

Ripetere il saggio sull'altro lato del campione. Se anche in questo caso si ottiene una colorazione bleu, la pellicola è *normale*. Se uno solo dei due lati presenta la colorazione bleu, la pellicola è *monolaccata*. Se nessuno dei due lati presenta la colorazione bleu, la pellicola è *bilaccata*.

1.2 *Identificazione della cellulosa rigenerata monolaccata o bilaccata alla nitrocellulosa.*

Tale saggio si applica alle superfici riconosciute come laccate, allo scopo di distinguere se trattasi di lacca alla nitrocellulosa o di altro tipo.

Sciogliere alcuni cristalli di difenilammina in ml 2-3 di acido solforico concentrato Porre una goccia del reattivo così preparato sulla superficie in esame. Se la goccia di reattivo si colora in giallo e vira al bleu, la superficie in esame è laccata alla nitrocellulosa.

2. *CONTROLLO DELLE PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NORMALE*

2.1 *Preparazione del campione d'analisi*

Prelevare un campione medio di cellulosa rigenerata normale non stampata del peso di g 20 circa, ritagliarlo in pezzi di circa cm 2×2 e conservarlo in recipiente chiuso.

2.1.1 *Per la determinazione dell'umidità*

Dal campione di analisi indicato in 2.1 prelevare 3 aliquote, ciascuna di g 0,5 circa, pesate con l'esattezza di g 0,0002 in pesafiltri, da impiegare per la determinazione dell'umidità in triplo. Prima di effettuare le pesate i pezzi devono essere ulteriormente tagliati in frammenti di circa cm 0,5×0,5. Conservare nei pesafiltri chiusi.

2.1.2 *Per la determinazione degli additivi della cellulosa e degli ammorbidenti*

Dal campione di analisi indicato in 2.1 prelevare 3 aliquote, ciascuna di g 2 circa, in altrettanti pesafiltri, pesate con l'esattezza di g 0,0002. Conservare nei pesafiltri chiusi.

2.2 *Determinazione dell'umidità*

I campioni preparati secondo 2.1.1 vengono sottoposti alla determinazione dell'umidità. Sia *p* il peso di ciascun campione in grammi.

Nel recipiente di titolazione di un'apparecchiatura di K. Fisher si pongono ml 20 di alcool metilico anidro e si neutralizza fino al viraggio dal giallo paglierino al giallo rossastro con reattivo K. Fisher (metodo visivo) od elettrometricamente, sotto agitazione magnetica.

Si versano quindi rapidamente i ritagli del campione esattamente pesati nello stesso recipiente di titolazione, si chiude ermeticamente e si agita per circa 15 minuti con agitatore magnetico.

Si titola con lo stesso reattivo, fino al viraggio dal giallo paglierino al giallo rossastro (metodo visivo) od elettrometricamente.

Sia *a* il consumo in ml di reattivo.

Si determina poi l'equivalente in acqua del reattivo impiegato. A questo scopo ml 10 di alcool metilico sono neutralizzati come sopra descritto, con lo stesso reattivo, senza tener conto del volume impiegato; quindi si pone nel recipiente di titolazione un quantitativo esattamente pesato di tartrato sodico diidrato (g 0,2 circa), conservato in essicatore. Si titola nuovamente fino a viraggio.

L'equivalente in acqua del reattivo è dato da:

$$e = \frac{\text{peso del tartrato sodico in } g \times 0{,}1566}{\text{ml di reattivo impiegato}} = \text{g } H_2O \text{ equivalenti a 1 ml di reattivo}$$

Il contenuto in umidità (*w* %) è dato da:

$$w\,\% = \frac{a \times e \times 100}{p}$$

2.3 *Determinazione degli additivi, della cellulosa e degli ammorbidenti*

Ognuno dei 3 campioni preparati secondo il punto 2.1.2, ciascuno di peso *q*, in grammi, viene posto in becher da ml 250, già contenente ml 100 di acqua distillata preriscaldata. Portare all'ebollizione per 10 minuti, agitando di tanto in tanto con una bacchetta di vetro.

Scartare il liquido di estrazione. Ripetere altre due volte l'estrazione della cellulosa, secondo le stesse modalità, ogni volta con ml 100 di acqua e scartare i liquidi di estrazione.

Sottoporre la cellulosa rigenerata ad un ulteriore lavaggio con ml 150 di acqua distillata fredda, che vengono poi scartati.

Per la determinazione degli additivi (*) e della cellulosa e per il calcolo degli ammorbidenti si procede come segue:

2.3.1 *Determinazione degli additivi* (*A* %)

La cellulosa proveniente dall'estrazione con acqua indicata al punto 2.3 previamente asciugata nel becher su bagnomaria, viene posta in contatto, nello stesso becher da ml 250, con ml 100 di miscela cloroformio-alcool etilico (1 : 1); coprire con vetro da orologio e scaldare su bagnomaria per 2 ore a 50° C, agitando di tanto in tanto con una bacchetta di vetro. Travasare il liquido di estrazione in becher da ml 100 tarato ed evaporare su bagnomaria.

Ripetere una seconda estrazione con altri ml 100 della stessa miscela, con identiche modalità, versando il liquido di estrazione nello stesso becher, allontanando completamente il solvente su bagnomaria.

Porre in stufa a 100° C per 2 ore e pesare. Effettuare una prova in bianco evaporando ml 200 della stessa miscela e determinando il peso del residuo, che va detratto da quello degli additivi determinati. Sia *y* il peso degli additivi trovato e così corretto; il contenuto in additivi, riferito alla cellulosa rigenerata anidra è dato da:

$$A\,\% = \frac{y}{q \cdot (100 - w)} \cdot 100.100$$

2.3.2 *Determinazione della cellulosa* (*B* %)

La cellulosa proveniente dall'estrazione con miscela cloroformio-alcool etilico (punto 2.3.1), raccolta nel becher da ml 250, già bene strizzata mediante bacchetta di vetro si pone in pesafiltro tarato e con esso in stufa a 100° C per 15 ore. Allo scadere del tempo si mette a raffreddare in essiccatore per 20 minuti e si pesa. Sia *x* il peso trovato in grammi.

Il contenuto in cellulosa è dato da:

$$B\,\% = \frac{x}{q \cdot (100 - w)} \cdot 100.100$$

2.3.3 *Calcolo degli ammorbidenti* (*C* %)

Il contenuto in ammorbidenti rispetto a g 100 di cellulosa rigenerata anidra si ottiene da:

$$C\,\% = 100 - (A + B)$$

3. *CONTROLLO DELLE PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA MONOLACCATA O BILACCATA*

3.1 *Preparazione del campione d'analisi*

Prelevare un campione medio non stampato costituito da n. 6 fogli, ciascuno delle dimensioni di cm 26 × 15, e determinarne il peso con la esattezza di g 0,0002.

(*) Nella fase acquosa, oltre agli ammorbidenti, possono disciogliersi anche i composti idrosolubili indicati nell'allegato *A*, punto 1, voce additivi. Tali composti, impiegati nel corso della lavorazione, che possono residuare in tracce nel prodotto finito e non determinano, nelle condizioni d'impiego, problemi di ordine sanitario, vanno calcolati, ai fini analitici, insieme agli ammorbidenti.

Calcolare il peso medio in g/cm², dividendo il peso ottenuto per la superficie totale (riferita ad un solo lato), pari a cm² 2340. Sia r il peso in g/cm² della cellulosa rigenerata mono o bilaccata tal quale. I sei fogli prelevati vengono così ripartiti:

3.1.1 *Per la determinazione dell'umidità*

N. 2 fogli vengono ritagliati in frammenti di circa cm 0,5 × × 0,5. Se ne prelevano quindi 3 aliquote, ciascuna di g 0,5 circa, pesate con l'esattezza di g 0,0002 in pesafiltri, da impiegare per la determinazione in triplo.

3.1.2 *Per la determinazione della lacca, degli additivi, della cellulosa e per il calcolo degli ammorbidenti*

N. 4 fogli vengono adibiti a tale scopo.

3.2 *Determinazione dell'umidità*

3.2.1 *Su pellicole mono o bilaccate alla nitrocellulosa*

La determinazione dell'umidità si esegue esattamente secondo quanto indicato al punto 2.2 per la cellulosa rigenerata normale.

3.2.2 *Su pellicole mono o bilaccate non alla nitrocellulosa*

La determinazione dell'umidità si esegue secondo quanto indicato al punto 2.2, con le seguenti modifiche:

— in sostituzione dell'alcool metilico si adotta la miscela solvente anidra costituita da:
alcool metilico 40 parti (in volume)
toluolo 42 parti (in volume)
etile acetato 18 parti (in volume)
piridina 5 parti (in volume).

Inoltre il tempo di estrazione, indicato al punto 2.2 in 15 minuti, va aumentato a 25 minuti.

3.3 *Determinazione della lacca, degli additivi, della cellulosa e calcolo degli ammorbidenti*

3.3.1 *Determinazione della lacca*

3.3.1.1 *Generalità sul procedimento*

La determinazione si effettua facendo uso dell'apposita cella (Fig. n. 1), costituita da due lastre di acciaio inossidabile, perfettamente liscie, delle dimensioni di cm 29 × 20, collegabili strettamente l'una all'altra mediante viti di fissaggio passanti attraverso uno spessore di bordo in teflon (Fig. n. 2).

Due fogli della pellicola in esame, ciascuno delle dimensioni di cm 26 × 15, vengono inseriti a contatto con le lastre metalliche, nel loro lato interno, e separati tra loro dallo spessore di bordo in teflon, avendo cura che il lato della pellicola rivolto verso l'interno della cella sia quello destinato al contatto con gli alimenti.

La cella così costituita determina una superficie esposta al contatto con il solvente pari a 2 · (cm 25 × 12) = cm² 600, ed ha una capacità di cm³ 210.

3.3.1.2 *Pellicole di cellulosa rigenerata laccata alla nitrocellulosa*

I due fogli in esame vengono inseriti nella cella come già indicato, facendo in modo che essi risultino perfettamente tesi. Quando la cella è strettamente serrata introdurvi cautamente con un piccolo imbuto ml 200 di acetone distillato.

Lasciare a sè per 10 minuti, quindi sifonare con ogni cura il liquido di estrazione con un dispositivo di sifonamento, raccogliendo in becher da ml 600. Effettuare una seconda estrazione in modo identico con altri ml 200 di acetone distillato, riunendo il secondo al primo estratto.

Trasferire l'intero estratto acetonico in evaporatore rotante o in un distillatore equivalente e concentrare fino ad un volume di ml 80-100.

Trasferire il volume residuo in becher tarato da ml 100 ed allontanare completamente il solvente su bagnomaria. E' importante evitare l'ebollizione allo scopo di ottenere, sul fondo del becher, un film continuo costituito dalla lacca nitrocellulosica.

Lavare il residuo con due aliquote di acqua distillata bollente ciascuna di ml 50, operando in modo che la pellicola si distacchi dal fondo e scartando poi i due liquidi di lavaggio.

Il residuo contenuto nel becher da ml 100 viene portato su bagnomaria per allontanare la maggior parte dell'acqua e quindi essiccato in stufa a 100°C, fino a peso costante. Sia v il peso ottenuto, in mg. La quantità di lacca è data da:

$$V = \frac{v}{6} \text{ mg/dm}^2 \quad \text{oppure da:} \quad V\% = \frac{v \cdot 100}{600 \cdot r \cdot 1000} = \frac{V}{6000 \cdot r}$$

3.3.1.3 *Pellicole di cellulosa rigenerata laccata non alla nitrocellulosa*

Si procede esattamente come per la cellulosa rigenerata laccata alla nitrocellulosa, sostituendo all'acetone distillato il tetraidrofurano previamente distillato (con le dovute precauzioni) e riscaldato a 40-45 °C.

Il residuo contenuto nel becher da ml 100 viene portato su bagnomaria per allontanare la maggior parte dell'acqua e quindi essiccato in stufa a 100° C, fino a peso costante. Sia v' il peso ottenuto in mg.

La quantità della lacca è data da:

$$V' = \frac{v'}{6} \text{ mg/dm}^2$$

$$\text{oppure: } \frac{v' \cdot 100}{600 \cdot r \cdot 1000} = \frac{v'}{6000 \cdot r}$$

3.3.2 *Determinazione degli additivi, della cellulosa e calcolo degli ammorbidenti*

Tali determinazioni si effettuano sulle pellicole che hanno già subito nell'apposita cella l'estrazione della lacca superficiale indicata al punto 3.3.1.2 per le pellicole laccate alla nitrocellulosa o al punto 3.3.1.3 per le pellicole laccate non alla nitrocellulosa. Nel caso di pellicole bilaccate alla nitrocellulosa o non alla nitrocellulosa, prima di procedere alle determinazioni suddette si deve asportare la lacca anche dal lato non destinato al contatto con alimenti, con la stessa tecnica e con le stesse modalità già descritte. L'estratto contenente la lacca asportata dal lato non destinato al contatto con gli alimenti viene evaporato, lavato con acqua bollente, essiccato e pesato per conoscere la percentuale totale di lacca sui due lati. La pellicola estratta dalla cella viene ritagliata nelle dimensioni di cm 23 × 10, cioè prelevando esclusivamente la parte già esposta al contatto con il solvente ed eliminando i bordi con un margine di sicurezza (ciò risulta chiaramente evidente osservando la pellicola trattata). La pellicola così ottenuta viene lasciata per 30 minuti all'atmosfera ambiente e quindi ritagliata in frammenti di cm 2 × 2 circa. Si riuniscono i frammenti provenienti da due pellicole, corrispondenti cioè alla superficie totale di cm² 460. Non è necessario pesare il campione d'analisi, perchè, come indicato ai punti 3.3.1.2 e 3.3.1.3, si fa riferimento al peso calcolato moltiplicando il numero dei cm² prelevati (460) per il peso unitario r (punto 3.1), e detraendo le percentuali di umidità e lacca relative.

Il campione suddetto viene posto in becher da ml 250, già contenente ml 100 di acqua distillata preriscaldata. Si procede poi come indicato ai punti 2.3, 2.3.1 e 2.3.2.

Si adottano per il calcolo le seguenti formule:

Additivi:

$$A\% = \frac{y}{(460 \cdot r) \cdot (100 - w - v)} \cdot 10.000$$

Cellulosa:

$$B\% = \frac{x}{(460 \cdot r) \cdot (100 - w - v)} \cdot 10.000$$

Ammorbidenti:

$$C\% = 100 - (A + B)$$

dove: $A\%$ = percentuale di additivi sulla cellulosa rigenerata anidra
$B\%$ = percentuale di cellulosa sulla cellulosa rigenerata anidra
$C\%$ = percentuale di ammorbidenti sulla cellulosa rigenerata anidra
y = quantità pesata in g di additivi nel campione in esame
x = quantità pesata in g di cellulosa nel campione in esame
r = peso in g di 1 cm² della pellicola mono o bilaccata tal quale
w = percentuale di umidità sulla pellicola mono o bilaccata tal quale
v = percentuale di vernice totale sulla pellicola mono o bilaccata tal quale.

(6206)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1969.

Modifiche all'ordinamento di alcuni servizi dell'amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile, e successive modifiche;

Considerata l'opportunità di provvedere a un riordinamento degli uffici della Direzione generale del personale e degli affari generali, inquadrando fra l'altro in detta direzione generale l'ufficio « organizzazione e metodi » che incide sull'amministrazione del personale e sul rendimento degli uffici;

Considerata l'opportunità che la consulenza attinente a studi statistico-economici sia affidata alla Direzione generale del personale e degli affari generali con la costituzione di un ufficio specifico dotato di sufficiente autonomia;

Considerata l'opportunità di un inquadramento analogo sia dell'ufficio patto atlantico, sia della segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La direzione generale del personale e degli affari generali è così organizzata:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Ufficio organizzazione e metodi

Analisi della efficacia delle strutture organizzative esistenti, studio del loro miglioramento ed assistenza nell'applicazione dei mutamenti approvati. Approntamento e perfezionamento dei metodi di lavoro nei settori speciali (macchine, documentazione, archiviazione, etc.) - Coordinamento delle pubblicazioni interne e degli stampati - Corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale - Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione - Relazioni pubbliche - Centro elettronico.

Ufficio studi economici

Inchieste e ricerche d'ordine generale nel campo dell'attività del Ministero - Problemi attinenti alla collaborazione internazionale da un punto di vista generale dell'amministrazione - Elaborazione del materiale per le relazioni al bilancio del Ministero - Collegamento con la divisione bilancio - Raccolta di documentazioni tecniche - Statistiche - Rapporti con l'Istituto centrale di statistica e con gli altri enti pubblici interessati alla attività economico-finanziaria della Marina mercantile - Relazioni annuali.

Ufficio patto atlantico

Trattazione generale delle questioni di competenza dell'Amministrazione della marina mercantile derivanti dalla partecipazione italiana all'organizzazione del trattato Nord Atlantico (NATO) e ad altre organizzazioni difensive - Rapporti con le predette organizzazioni e partecipazioni alle relative conferenze internazionali - Rapporti con le altre amministrazioni dello Stato, con enti ed organizzazioni nazionali - Coordinamento nello ambito dell'Amministrazione della marina mercantile - Segreteria NATO-UEO.

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MARINA MERCANTILE

Ispettorato generale del personale

Divisione I - Personale di ruolo - Stato giuridico e trattamento economico del personale di ruolo - Concorsi ed ammissioni in servizio - Destinazioni e trasferimenti al centro e in periferia - Promozioni - Aumenti periodici di stipendio - Comandi e collocamenti fuori ruolo - Collocamenti in aspettativa e in disponibilità - Congedi - Disciplina - Matricola - Ispezioni amministrative - Segreteria del consiglio di amministrazione.

Divisione II - Personale non di ruolo e salariato - Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo - Stato giuridico e trattamento dei salariati - Concorsi ed ammissioni in servizio - Destinazioni e trasferimenti al centro e in periferia - Promozioni - Aumenti periodici di stipendio - Collocamenti in aspettativa - Congedi - Disciplina - Matricola - Nomina di impiegati civili della Marina mercantile ad incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Ispezioni amministrative.

Divisione III - Riscatti dai servizio non di ruolo - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Pensioni agli ex appartenenti alla disciolta milizia portuale ed agli ex dipendenti dell'Azienda magazzini generali di Fiume.

Ispettorato generale degli affari generali

Divisione IV - Affari generali - Deleghe di firma - Bollettino ufficiale e ruoli di anzianità del Ministero - Concessioni ferroviarie - Organizzazione e funzionamento degli uffici: corrispondenza, centralini telefonici, portineria - Personale estraneo e personale di altre Amministrazioni in servizio presso la Marina mercantile - Spese casuali - Autorimessa - Biblioteca - Assistenza e previdenza.

Divisione V - Bilancio e servizi contabili - Gestione del bilancio - Competenze accessorie - Revisioni dei rendiconti - Verifiche ed ispezioni contabili - Indennità di missione e di trasferimento - Spese di liti - Contratti.

Ufficio del consegnatario: Manutenzione dei locali - Arredamento degli uffici - Fornitura di stampati e oggetti di cancelleria.

Ufficio del cassiere: Pagamento di assegni, competenze e spese varie - Compilazione dei rendiconti.

Roma, addì 1° giugno 1969

Il Ministro: LUPIS

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla costituzione in ogni regione — escluse quelle a statuto speciale — di un comitato regionale per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente l'integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, relativo alla costituzione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, con il quale l'avv. Vannuccio Faralli è stato chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo a seguito del decesso dell'avv. Vannuccio Faralli avvenuto il 1° gennaio 1969;

Vista la lettera del presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria del 5 maggio 1969, con la quale comunica che l'avv. Gabriele Di Pasqua, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Genova, è stato designato dagli enti provinciali del turismo della Liguria a rappresentare il settore del turismo nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Gabriele Di Pasqua è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1969

Il Ministro: PRETI

(6306)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1969.
Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi 1966, 1967 e 1968;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gaetani dott. Millo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Miozzi dott. Beniamino, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Stupazzoni dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Pesce dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Monti cav. uff. Ciro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione;

Brandalesi Antonio Spartaco, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Brini rag. Ilario, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Zecchi comm. Ottorino e Candidi Tommasi Alfonso, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Pascale dott. Giancarlo e Lorenzini dott. Giampaolo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Majani comm. rag. Francesco e Brini dott. Rino, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Cazzoli cav. Guido e Gnudi comm. Giorgio, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Pizzi Edilio e Negretti Giancarlo, in rappresentanza dell'artigianato provinciale bolognese;

Landi cav. Domenico e Ranuzzi conte Giancarlo, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Bentivogli Giacomino, in rappresentanza dei lavoratori;

Magli cav. del lav. Bruno, in rappresentanza degli espositori;

Bentini geom. Enzo, Lambertini Giuseppe e Zani avv. Elio, in rappresentanza del comune di Bologna.

Il consiglio generale resta in carica per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1969.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa rivenditori giornali - Savona - Società a r. l. », con sede in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona nei confronti della società « Cooperativa rivenditori giornali - Savona - Società a r. l. », con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa rivenditori giornali - Savona - Società a r. l. », con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Pietro Pendola in data 9 maggio 1952 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1968, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 1138 del 14 maggio 1969, con la quale la Regione Trentino-Alto Adige ha designato il dottor Fritz Führer, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione dell'avv. Mario Ravanelli, deceduto;

Decreta:

Il dott. Fritz Führer è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige ed in sostituzione dell'avv. Mario Ravanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone delle attività zootecniche - Mercati concorso del bestiame e delle carni - Eurocarne » che avrà luogo a Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone delle attività zootecniche - Mercati concorso del bestiame e delle carni - Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 5 al 12 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° luglio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(6308)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del monte S. Leonardo e terreni circostanti siti nel comune di Sgonico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della sopracitata legge, il monte S. Leonardo ed i terreni circostanti, siti nel comune di Sgonico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sgonico;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare quadri di non comune bellezza panoramica offre, in vetta al monte S. Leonardo, punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'eccezionale visuale del Carso, del mare e della cerchia alpina;

Decreta:

Il monte S. Leonardo ed i terreni circostanti siti nel territorio del comune di Sgonico hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, nu-

mero 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: confine di Stato, confine del comune di Sgonico a nord-ovest fino alla strada che congiunge Baita con osteria di Grassia, strada che porta a Samatorza, mulattiera che passando per quota 289 conduce al confine di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Sgonico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta del 22 marzo 1968.

(*Omissis*).

Notifica d'urgenza del monte S. Leonardo e dei terreni circostanti nel comune di Sgonico, a difesa del paesaggio e del belvedere, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge sulla *protezione delle bellezze naturali.*

La commissione decide all'unanimità di vincolare il monte S. Leonardo ed i terreni circostanti nel comune di Sgonico, quale quadro naturale di particolare bellezza panoramica, e la vetta quale punto di belvedere, accessibile al pubblico, da cui si gode lo spettacolo di eccezionali bellezze panoramiche, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

I limiti del territorio da vincolare, definiti su mappa 1:10.000, sono i seguenti:

confine di Stato, confine del comune di Sgonico a nord-ovest fino alla strada che congiunge Baita con osteria di Grassia, strada che porta a Samatorza, mulattiera che passando per quota 289 conduce al confine di Stato.

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali della Brianza » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Concorrezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1960 e 8 agosto 1961, con i quali la S.p.A. « Magazzini generali della Brianza », fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Concorrezzo (Milano), un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 22 novembre 1968, con la quale la predetta società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il magazzino generale con due nuovi capannoni ed una tettoia coperta da adibire al deposito di merci estere, da costruire su un terreno — recentemente acquistato — adiacente agli impianti del magazzino generale stesso;

Vista la deliberazione n. 1095, del 4 dicembre 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha proposto di elevare da L. 8.000.000 (ottomilioni), a L. 12.000.000 (dodicimilioni), l'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare, per l'esercizio di detto magazzino;

Vista la successiva istanza, in data 6 maggio 1969, con la quale la società in parola dichiara di rinunciare alla costruzione di uno dei due capannoni - e precisamente quello distinto con il n. 3 nel progetto di costruzione allegato all'istanza del 22 novembre 1968;

Vista la dichiarazione dell'ufficio del genio civile di Milano, in data 16 maggio 1969, circa la regolare esecuzione delle opere di costruzione del capannone e della tettoia coperta, progettate;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Magazzini generali della Brianza », è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Concorrezzo (Milano), con un nuovo capannone, della superficie complessiva di mq. 3.267, diviso in cinque locali di mq. 18,15×36 ciascuno, e con una tettoia coperta di mq. 3.290,40, divisa in tre locali comunicanti, costruiti su un terreno contiguo al lato nord del preesistente complesso del magazzino generale, e distinti nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche, presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, rispettivamente con il n. 1 e con il n. 2.

In detto capannone e in detta tettoia possono essere depositate merci allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suddetti locali, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare, per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a lire 12.000.000 (dodicimilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
REALE

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;
Vista la nota n. 6/1/1032 del 9 novembre 1968, con la quale il veterinario provinciale di Gorizia chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Gorizia è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6564)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 luglio 1969.

Revoca del divieto di importazione di vitelli da macello e delle relative carni dal Belgio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;
Vista l'ordinanza 19 giugno 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 22 giugno 1967, concernente il divieto di importazione dal Belgio di vitelli da macello e delle relative carni;
Considerate valide le garanzie fornite dalle competenti autorità del Regno del Belgio per escludere la presenza di sostanze estrogene nei vitelli e nelle relative carni provenienti da detto Paese e destinati alla esportazione in Italia;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 19 giugno 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 22 giugno 1967, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6475)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1969.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Cremona.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, in data 22 aprile 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cremona ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso il vice prefetto dottor Giovanni Santini.

A norma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, viene a scadere, con la data odierna, il termine di tre mesi, previsto dal citato articolo per la ricostituzione degli organi amministrativi.

La situazione amministrativa del comune, peraltro, si appalesa tale da far ritenere necessaria la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, non ha mancato di affrontare con immediatezza e convenientemente risolvere alcuni dei problemi più essenziali alla vita amministrativa del comune, adottando numerosi provvedimenti, tra i quali l'approvazione del bilancio 1968.

Importanti ed indifferibili adempimenti sono tuttavia ancora in corso. Rivestono particolare rilievo, fra gli altri adempimenti, l'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, lo studio delle modifiche all'attuale regolamento organico del personale, la predisposizione degli atti per la copertura di numerosi posti vacanti della pianta organica attraverso l'espletamento dei relativi concorsi, la sistemazione del personale avventizio, in adempimento delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno.

E' da porre, ancora, in evidenza, a tacere di altri adempimenti di minore rilievo, che il commissario è impegnato nella complessa problematica, connessa agli studi preparatori per la redazione dei piani regolatori particolareggiati, con particolare riguardo al centro storico di Cremona.

L'interruzione dell'attuale straordinaria gestione del comune comprometterebbe senz'altro la soluzione dei problemi cui sopra si è fatto cenno, per cui si manifesta di tutta evidenza la necessità di una proroga della gestione stessa, nel generale interesse della collettività.

Tutto ciò premesso, con decreto in data odierna, si è provveduto, a norma del citato articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, alla proroga dell'amministrazione straordinaria del comune di Cremona.

Cremona, addì 8 luglio 1969

Il prefetto: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 22 aprile c. a., con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cremona ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Giovanni Santini;
Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;
Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cremona, affidata al vice prefetto dott. Giovanni Santini con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1969, è prorogata a termini di legge, per i motivi di cui alle premesse.

Cremona, addì 8 luglio 1969

Il prefetto: CAPASSO

(6521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4842/1384, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Casarola Matteo, nato a Laterza il 7 aprile 1913, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 55, riportata in catasto alla particella n. 79 del foglio di mappa n. 16 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 44.

(6386)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4843/1383, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Giacoia Domenica, nata a Laterza il 20 aprile 1922, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 160 riportata in catasto alla particella n. 92-*f* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 117.

(6387)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4850/1377, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tamborrino Domenica, nata il 13 giugno 1906, Tamborrino Maria-Santa, nata il 17 novembre 1909, Tamborrino Cosimo Damiano, nato il 9 settembre 1918, Tamborrino Giovanni, nato il 6 aprile 1921, tutti in Laterza, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 660, riportate in catasto alla particella n. 40 parte del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 52-*e* del foglio di mappa n. 14 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 6.

(6393)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del campo di tiro di Veroli, sito in comune di Veroli.

Con decreto interministeriale n. 428 del 15 giugno 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile costituente il campo di tiro di Veroli, sito in comune di Veroli, località Crocefisso, censito in catasto al comune predetto, foglio n. 51, particelle 57, 60, 61 e 108, della superficie complessiva di mq. 4590.

(6247)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1969, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1966 dall'ing. Vicario Mario, direttore di sezione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1965.

(6316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della prima cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la prima cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della seconda cattedra di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della prima cattedra di costruzioni di macchine presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante la prima cattedra di costruzioni di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6435)

Vacanza della seconda cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste, è vacante la seconda cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della prima cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Istituto universitario di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Istituto universitario di Salerno, è vacante la cattedra di filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6436)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 15 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,48	627,85	628.10	627,95	627,80	627,48	627,85	627,95	627,48	627,90
$ Can.	579,65	580 —	580 —	580,15	579,30	579,63	579,85	580,15	579,65	579,80
Fr Sv.	145,79	145,88	145,92	145,92	145,80	145,83	145,90	145,92	145,79	145,88
Kr D.	83,32	83,35	83,41	83,38	83,40	83,33	83,36	83,38	83,32	83,35
Kr. N.	87,88	87,90	87,90	87,92	88 —	87,90	87,92	87,92	87,88	87,90
Kr. Sv.	121,25	121,30	121,35	121,355	121,40	121,27	121,34	121,355	121,25	121,30
Fol.	172,10	172,40	172,40	172,425	172,40	172,13	172,41	172,425	172,10	172,40
Fr B	12,47	12,48	12,4750	12,4750	12,46	12,47	12,477	12,4750	12,47	12,48
Franco francese	126,20	126,24	126,30	126,265	126,20	126,21	126,265	126,265	126,20	126,24
Lst.	1500,95	1500,37	1500,55	1500,70	1500 —	1500,95	1500,30	1500,70	1500,95	1500,50
Dm. occ	157,01	157,25	157,30	157,245	157,03	157,02	157,23	157,245	157,01	157,25
Scell. Austr.	24,29	24,30	24,50	24,3075	24,30	24,29	24,3125	24,3075	24,29	24,30
Escudo Port.	22,02	22,05	22,04	22,02	22,05	22,02	22,03	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,97	8,99	8,99	8,9850	9 —	8,97	8,985	8,9850	8,97	8,97

Media dei titoli del 15 luglio 1969

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,55
» 5 % (Beni Esteri)	93,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,175
» » » » 1968-83	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1969

1 Dollaro USA	627,90
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	145,91
1 Corona danese	83,37
1 Corona norvegese	87,92
1 Corona svedese	121,347
1 Fiorino olandese	172,417
1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	126,265
1 Lira sterlina	1500,50
1 Marco germanico	157,237
1 Scellino austriaco	24,31
1 Escudo Port.	22,025
1 Peseta Sp.	8,985

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 371/68, n. 387/68, n. 399/68, n. 409/68, n. 501/68 e n. 515/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1-4-68 al 3-4-68	Paesi terzi 4-4-68	Paesi terzi dal 5-4-68 al 25-4-68	Paesi terzi 26-4-68	Paesi terzi dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1-4-68 al 3-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 4-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-4-68 al 25-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 26-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-4-68 al 30-4-68
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	466,25	466,25	466,25	466,25	466,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:										
		- di orzo:										
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.660,625	4.660,625	4.660,625	4.660,625	4.660,625
	14 20	- - altre	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25
		- di avena:										
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.187,50	4.187,50	4.187,50	4.187,50	4.187,50
	24	- - altre	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:										
		- di granturco:										
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 %	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.944,375	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.631,875
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 %	2.911,25	2.911,25	2.911,25	2.911,25	3.089,375	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.933,125
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 %	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.780,625	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.624,375
		- di grano saraceno:										
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	2.156,25	2.156,25	2.315,625	2.475,00	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.159,375	2.318,75	2.318,75
	44	- di sorgo o di durra	2.341,25	2.500,625	2.500,625	2.660,00	2.660,00	2.185,00	2.344,375	2.344,375	2.503,75	2.503,75
	43 47	- di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156 25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-4-68 al 3-4-68	Paesi terzi 4-4-68	Paesi terzi dal 5-4-68 al 25-4-68	Paesi terzi 26-4-68	Paesi terzi dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-4-68 al 3-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 4-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-4-68 al 25-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 26-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-4-68 al 30-4-68
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:										
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):										
		I. di frumento:										
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.773,125	4.773,125	4.773,125	4.773,125	4.773,125	4.616,875	4.616,875	4.616,875	4.616,875	4.616,875
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.553,75
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o spelta o di frumento segalato	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.540,625	3.540,625	3.540,625	3.540,625	3.540,625
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:										
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	6.560,625	6.560,625	6.560,625	6.560,625	6.560,625	6.248,125	6.248,125	6.248,125	6.248,125	6.248,125
	036 120 121 019	- - altri	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.696,875	3.540,625	3.540,625	3.540,625	3.540,625	3.540,625
		II. di segala:										
		- semole e semolini:										
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.121,875	5.121,875	5.121,875	5.121,875	5.121,875
	039	- - altri	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50
	040	- cereali mondati	3.940,625	3.940,625	3.940,625	3.940,625	3.940,625	3.784,375	3.784,375	3.784,375	3.784,375	3.784,375
	042	- cereali perlati	4.709,375	4.709,375	4.709,375	4.709,375	4.709,375	4.553,125	4.553,125	4.553,125	4.553,125	4.553,125
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50
		- fiocchi:										
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.434,375	5.121,875	5.121,875	5.121,875	5.121,875	5.121,875
	048	- - altri	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	3.058,75	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-4-68 al 3-4-68	Paesi terzi 4-4-68	Paesi terzi dal 5-4-68 al 25-4-68	Paesi terzi 26-4-68	Paesi terzi dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-4-68 al 3-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 4-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-4-68 al 25-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 26-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-4-68 al 30-4-68
11.02 (segue)		III. di altri cereali:										
		a fiocchi di orzo e di avena:										
		- di orzo:										
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.178,75	5.178,75	5.178,75	5.178,75	5.178,75
	052	- - altri	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25
		- di avena:										
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.652,50	4.652,50	4.652,50	4.652,50	4.652,50
	056	- - altri	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
		b. altri:										
		- semole e semolini:										
		- - di orzo:										
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.973,125	4.660,625	4.660,625	4.660,625	4.660,625	4.660,625
	061	- - - altri	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25
		- - di avena:										
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.187,50	4.187,50	4.187,50	4.187,50	4.187,50
	063	- - - altri	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
		- - di granturco:										
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5%	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.944,375	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.631,875
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5% destinati all'industria della birra (1)	1.779,375	1.779,375	1.779,375	1.779,375	2.060,625	1.466,875	1.466,875	1.466,875	1.466,875	1.748,125
	065	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4%	2.911,25	2.911,25	2.911,25	2.911,25	3.089,375	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.933,125
	066	- - - il cui tenore in materie grasse e superiore al 4%	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.780,625	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.624,375
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:										
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero delle Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-4-68 al 3-4-68	Paesi terzi 4-4-68	Paesi terzi dal 5-4-68 al 25-4-68	Paesi terzi 26-4-68	Paesi terzi dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-4-68 al 3-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 4-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-4-68 al 25-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 26-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-4-68 al 30-4-68
11.02 (segue)	070	- - di miglio o di panico	2.156,25	2.156,25	2.315,625	2.475,00	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.159,375	2.318,75	2.318,75
	072	- - di sorgo o di durra	2.341,25	2.500,625	2.500,625	2.660,00	2.660,00	2.185,00	2.344,375	2.344,375	2.503,75	2.503,75
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali mondati:										
	015 016 017 018 074	- - di orzo	4.299,375	4.299,375	4.299,375	4.299,375	4.299,375	4.143,125	4.143,125	4.143,125	4.143,125	4.143,125
		- - di avena:										
	ex 083	- - - avena spuntata	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
	077	- - - altri	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.721,875	3.721,875	3.721,875	3.721,875	3.721,875
	078	- - di granturco	4.023,125	4.023,125	4.023,125	4.023,125	4.273,125	3.866,875	3.866,875	3.866,875	3.866,875	4.116,875
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	3.293,125	3.293,125	3.543,125	3.793,125	3.793,125	3.136,875	3.136,875	3.386,875	3.636,875	3.636,875
	082	- - di sorgo o di durra	3.583,125	3.833,125	3.833,125	4.083,125	4.083,125	3.426,875	3.676,875	3.676,875	3.926,875	3.926,875
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali perlati:										
	049	- - di orzo	6.786,25	6.786,25	6.786,25	6.786,25	6.786,25	6.473,75	6.473,75	6.473,75	6.473,75	6.473,75
	087	- - di avena	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.878,125	3.721,875	3.721,875	3.721,875	3.721,875	3.721,875
	088	- - di granturco	4.023,125	4.023,125	4.023,125	4.023,125	4.273,125	3.866,875	3.866,875	3.866,875	3.866,875	4.116,875
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	3.293,125	3.293,125	3.543,125	3.793,125	3.793,125	3.136,875	3.136,875	3.386,875	3.636,875	3.636,875
	092	- - di sorgo o di durra	3.583,125	3.833,125	3.833,125	4.083,125	4.083,125	3.426,875	3.676,875	3.676,875	3.926,875	3.926,875
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	051	- - di orzo	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.797,50	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25
	ex 098	- - di avena	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
	099	- - di granturco	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.780,625	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.624,375
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	2.156,25	2.156,25	2.315,625	2.475,00	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.159,375	2.318,75	2.318,75
	103	- - di sorgo o di durra	2.341,25	2.500,625	2.500,625	2.660,00	2.660,00	2.185,00	2.344,375	2.344,375	2.503,75	2.503,75
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- fiocchi:										
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%:										
	110	- - - di granturco	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.663,125	4.944,375	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.350,625	4.631,875
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero

Numere della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-4-68 al 3-4-68	4-4-68	dal 5-4-68 al 25-4-68	26-4-68	dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-4-68 al 3-4-68	4-4-68	dal 5-4-68 al 25-4-68	26-4-68	dal 27-4-68 al 30-4-68
11.02 (segue)	112	- - - di miglio o di panico	3.841,875	3.841,875	4.123,125	4.404,375	4.404,375	3.529,375	3.529,375	3.810,625	4.091,875	4.091,875
	114	- - - di sorgo o di durra	4.168,125	4.449,375	4.449,375	4.730,625	4.730,625	3.855,625	4.136,875	4.136,875	4.418,125	4.418,125
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altri:										
	122	- - - di granturco	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.621,25	2.780,625	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.624,375
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	2.156,25	2.156,25	2.315,625	2.475,00	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.159,375	2.318,75	2.318,75
	126	- - - di sorgo o di durra	2.341,25	2.500,625	2.500,625	2.660,00	2.660,00	2.185,00	2.344,375	2.344,375	2.503,75	2.503,75
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:										
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.916,25	2.916,25	2.916,25	2.916,25	2.916,25	2.603,75	2.603,75	2.603,75	2.603,75	2.603,75
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.242,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.930,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
		A. di manioca:										
	01 02	- denaturati	622,50	622,50	622,50	622,50	622,50	353,75	353,75	353,75	353,75	353,75
	03	- non denaturati	2.374,375	2.374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.199,375	1.199,375	1.199,375	1.199,375	1.451,25
		B. altri:										
	06 09	- denaturati	622,50	622,50	622,50	622,50	622,50	353,75	353,75	353,75	353,75	353,75
	07 10	- non denaturati	2.374,375	2.374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.199,375	1.199,375	1.199,375	1.199,375	1.451,25
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		- non torrefatto:										
		- - di frumento:										
	15	- - - presentato sotto forma di farina .	6.741,25	6.741,25	6.741,25	6.741,25	6.741,25	6.178,75	6.178,75	6.178,75	6.178,75	6.178,75
	18	- - - altro	5.179,375	5.179,375	5.179,375	5.179,375	5.179,375	4.616,875	4.616,875	4.616,875	4.616,875	4.616,875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-4-68 al 3-4-68	4-4-68	dal 5-4-68 al 25-4-68	26-4-68	dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 1°-4-68 al 3-4-68	4-4-68	dal 5-4-68 al 25-4-68	26-4-68	dal 27-4-68 al 30-4-68
11.07 (segue)		- - di orzo:										
	21	- - - presentato sotto forma di farina	5.171,875	5 171,875	5.171,875	5.171,875	5.171,875	4.609,375	4.609,375	4.609,375	4.609,375	4.609,375
	24	- - - altro	4.006,25	4 006,25	4.006,25	4.006,25	4.006,25	3.443,75	3.443,75	3.443,75	3.443,75	3.443,75
		- - altro:										
	27	- - - presentato sotto forma di farina	5.171,875	5 171,875	5.171,875	5.171,875	5.171,875	4.609,375	4.609,375	4.609,375	4.609,375	4.609,375
	30	- - - non nominato	4.006,25	4 006,25	4.006,25	4.006,25	4.006,25	3.443,75	3.443,75	3.443,75	3.443,75	3.443,75
		- torrefatto:										
	02 09	- - di frumento	5.943,125	5 943,125	5.943,125	5.943,125	5.943,125	5.380,625	5.380,625	5.380,625	5.380,625	5.380,625
	03 10	- - di orzo	4.576,25	4.576,25	4.576,25	4.576,25	4.576,25	4.013,75	4.013,75	4.013,75	4.013,75	4.013,75
	07 13	- - altro	4.576,25	4 576,25	4.576,25	4.576,25	4.576,25	4.013,75	4.013,75	4.013,75	4.013,75	4.013,75
11.08-A		Amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.374,375	2 374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.563,75
		II. fecola di patate:										
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.374,375	2 374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.563,75
	04 07	- altra	2.374,375	2 374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.563,75
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
		IV. altri:										
		- di cereali:										
	09	- - di frumento	2.651,875	2 651,875	2.651,875	2.651,875	2.651,875	1.589,375	1.589,375	1.589,375	1.589,375	1.589,375
	12	- - altri	2.374,375	2 374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.563,75
	13 16	- non nominati	2.374,375	2 374,375	2.374,375	2.374,375	2.626,25	1.130,625	1.130,625	1.130,625	1.130,625	1.382,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
	02 07	- di frumento tenero	12.265,00	12 265,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	05 10	- altri	11.005,00	11 005,00	11.005,00	11.005,00	11.317,50	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.942,50
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.711,25	6.711,25	6.711,25	6.711,25	7.039,375	1.711,25	1.711,25	1.711,25	1.711,25	2.039,375
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.749,375	4 749,375	4.749,375	4.749,375	5.001,25	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.311,875	1.563,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1º-4-68 al 3-4-68	Paesi terzi 4-4-68	Paesi terzi dal 5-4-68 al 25-4-68	Paesi terzi 26-4-68	Paesi terzi dal 27-4-68 al 30-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1º-4-68 al 3-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 4-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-4-68 al 25-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 26-4-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-4-68 al 30-4-68
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:										
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:										
		I. di cereali:										
		- di granturco o di riso:										
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 %	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125
		- - altri:										
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % e che ha subito un processo di denaturazione	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50
	10 27 34	- - - non nominati	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
		- di altri cereali:										
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25
	03 38	- - altri	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
		B. altri:										
		I. di cereali:										
	45	- di granturco o di riso	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883,125	883;125	883,125
		- di altri cereali:										
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario il prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25	706,25
	48	- - altri	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 90/67, n. 248/67, n. 303/67, n. 373/67, n. 393/67, n. 455/67, n. 487/67, n. 492/67 e n 510/67 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (prodotti trasformati a base di cereali), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1969, le aliquote dei prelievi sottoindicati devono leggersi come segue:

pagina 1017, «cereali mondati, di segala», in importazione dai Paesi terzi: per il periodo dal 15 luglio 1967 al 27 luglio 1967 leggere 3.025,625 anzichè 2.025,625;

pagina 1019, «cereali perlati, di granturco», in importazione dai Paesi terzi: per il periodo dal 15 luglio 1967 al 27 luglio 1967 leggere 3.002,50 anzichè 3.0002,50;

pagina 1021, «amidi e fecole, altri, di cereali, non nominati», in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M.: per il periodo dal 1° luglio 1967 al 14 luglio 1967 leggere 813,125 anzichè 1.813,125;

pagina 1027, «fiocchi, di sorgo o di durra», in importazione dai Paesi terzi: per il periodo dal 17 agosto 1967 al 23 agosto 1967 e per il giorno 31 agosto 1967 leggere 3.472,50 anzichè 3.472,503;

pagina 1027, «farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06-A. di manioca: non denaturati», in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M.: per il periodo dal 1° agosto 1967 al 16 agosto 1967 leggere 689,375 anzichè 689,355.

(2582)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della golena ex alveo del fiume Salso in comune di Centuripe

Con decreto 11 marzo 1969, n. 1528 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della golena ex alveo del fiume Salso, in contrada Aragona del comune di Centuripe (Enna) non censito in catasto nel comune medesimo al foglio n. 10 fronteggiante le particelle 99 e 202 della superficie di Ha. 6.60.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 agosto 1968, in scala 1:4000 dall'ufficio del genio civile di Enna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6372)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Martano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 320, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Martano (Lecce) per la zona destinata al campo sportivo.

Copia di tale decreto munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(6373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 11 Interno, foglio n. 347, è stato dichiarato irricevibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 8 aprile 1967 dal brigadiere di pubblica sicurezza Checcacci Aurelio, nato a Salerno il 22 luglio 1916, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza -, di esclusione dallo scrutinio di avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 3ª classe.

(6375)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso alle seguenti borse di studio per l'anno 1969:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea entro il periodo che va dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968, in una delle seguenti facoltà delle università o istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio (Gabinetto).

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;

8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore o dal vice direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio la commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza, per un congruo periodo di tempo, presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altre analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 5101, art. 4, dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1969 e corrispondente capitolo dell'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 328.

(6337)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione di rettifica della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a settantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel supplemento straordinario al n. 5 del 1969 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 22 maggio 1969, è stata pubblicata la rettifica — disposta con decreto ministeriale 20 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1969, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 38 relativa al posto occupato dal sig. Mazzacca Domenico nella graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a settantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966.

(6399)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 27 giugno 1969, n. 17.
Completamento del risanamento del rione S. Berillo in Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *giugno* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La realizzazione del piano di risanamento del rione S. Berillo di Catania per la parte non attuata alla data di scadenza del termine utile di cui all'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, deve essere effettuata secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Il comune di Catania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redigerà un nuovo integrativo piano di risanamento che si informi ai criteri di cui appresso:

1) adeguamento del piano di risanamento alle disposizioni della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e del decreto ministeriale del 2 aprile 1968;

2) coordinamento del piano di risanamento con il P.R.G.;

3) adeguamento della rete stradale alle moderne esigenze del traffico, con previsione dei necessari parcheggi e verde pubblico, almeno nei limiti previsti dal suddetto decreto ministeriale del 2 aprile 1968;

4) destinazione delle aree edificabili per non meno del 50 % a edilizia per attrezzature e servizi pubblici (cultura, istruzione, sport, assistenza sociale e religiosa, parcheggi multipiani, ecc.) e per non più del 50 % a edilizia residenziale o di altro uso. L'indice di fabbricabilità fondiaria non dovrà superare i 5 mc/mq.

Nel detto piano il comune dovrà riservare, per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, un sesto dei volumi destinati ad edilizia residenziale.

Il termine assegnato al comune di Catania per l'attuazione del piano anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità è di anni 10 dalla data della sua approvazione.

Art. 3.

Il piano di risanamento, corredato dalle norme di riedificazione, deliberato dal Consiglio comunale di Catania, sarà approvato con decreto del presidente della Regione su richiesta

del comune, sentito il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche e con l'osservanza della procedura degli articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Un estratto del decreto presidenziale sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

Per la esecuzione del piano il comune è autorizzato ad espropriare le aree con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la determinazione dell'indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Per le aree da utilizzare per particolari destinazioni di pubblico interesse, l'indennità sarà determinata in base ai criteri previsti dalle relative leggi speciali, qualora siano più favorevoli per il comune.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 giugno 1969

FASINO

BONFIGLIO — MANGIONE

LEGGE 27 giugno 1969, n. 18.

Provvidenze in favore delle Isole minori della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *giugno* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante « Provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana », dopo la parola « Pantelleria » sono aggiunte le parole: « e alle altre isole minori ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 giugno 1969

FASINO

NATOLI

LEGGE 27 giugno 1969, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente erezione in Catania di un monumento a Giovanni Verga.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *giugno* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione della disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 40.000.000.

Art. 2.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione provvederà agli adempimenti per l'espletamento del concorso indetto in esecuzione della predetta legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 e, ove necessario, emanerà un nuovo bando di concorso, curando la ripartizione della somma stanziata in relazione alla esigenza del concorso medesimo

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1968, conservato a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1968 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri, etc.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
partita che si riduce:	—
Partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)	(in meno) 40
partita che si aggiunge:	
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente l'erezione in Catania di un monumento a Giovanni Verga	(in più) 40

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 giugno 1969

FASINO

ZAPPALÀ

(6332)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.